

Morte per amianto e nesso eziologico: il principio di equivalenza delle condizioni



La Cassazione si esprime su una questione delicata: il nesso di causa nel caso di malattia professionale, nella specie da esposizione ad amianto, e morte del lavoratore. Trattandosi di processi latenti che si manifestano a distanza di anni, si pone il problema di individuare il criterio per stabilire il nesso eziologico.

di Alessandro Benni de Sena - Avvocato in Venezia - Ph.D. Università di Padova

Cass. civ., sez. III, ord., 5 novembre 2024, n. 28458



Il caso

La vicenda riguarda una domanda risarcitoria proposta dal coniuge e dal genitore della vittima nei confronti del datore di lavoro per i **danni conseguenti alla morte per patologia cancerogena contratta a seguito della esposizione all'amianto**.

La vittima era addetto alla **manutenzione impianti di una nota area industriale dal 1980 fino al 1998**, anno del suo pensionamento.

Nel 2010, venivano diagnosticati prima un ampio versamento pleurico e poi una patologia tumorale a carico dei polmoni che lo conduceva in breve tempo alla morte, nel novembre 2010.

L'INAIL riconosceva l'origine professionale della patologia qualificandola come «**patologia asbesto correlata**».

I giudici di merito rigettavano la domanda, sulla base di risultanze di CTU.

La questione

La questione riguarda l'**accertamento della responsabilità**, sotto il **profilo eziologico, nella causazione del danno**, provocato dalla prolungata esposizione all'amianto del dipendente, senza alcuna adeguata protezione, per tutta la sua vita lavorativa.

Le soluzioni

La **Corte d'appello** aveva dato atto del decesso della vittima per un tumore al polmone, come pure aveva dato atto che lo stesso era stato soggetto

Cass. civ., sez. III, ord., 5 novembre 2024, n. 28458